



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

OGGETTO	<i>Fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura grossa per il disgelo per il triennio 2021-2023</i>
----------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Territorio e Mobilità</i>
COMMITTENTE - CONTRAENTE	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Territorio e Mobilità</i>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Ing. Stefano Cianelli</i>
--------------------------------------	------------------------------------

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Stefano Semorile</i>
---	-------------------------------

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
Committente	<i>La Direzione Territorio e mobilità della Città Metropolitana di Genova</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>

DEFINIZIONI	
Concorrente/i	<i>Il/I soggetto/i ammesso/i a partecipare alla gara</i>
Fornitore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Ufficio	<i>L'ufficio Viabilità Levante</i>

RIFERIMENTI E RECAPITI	
Direttore dell'esecuzione	<i>Geom. Papi Gianni Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova Telefono n. 010.54991</i>
Indirizzo per la fatturazione	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Amministrazione Servizio Servizi Finanziari P. le G. Mazzini, 2 16122 Genova</i>

SOMMARIO

SEZIONE I – DEFINIZIONE DELL’APPALTO	4
Articolo 1 Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2 Ammontare dell'appalto	4
Articolo 3 Durata della fornitura	4
Articolo 4 Quantità, qualità e controlli della fornitura	4
Articolo 5 Ordinativi e consegne.....	5
SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	6
Articolo 6 Responsabile della ditta aggiudicataria	6
Articolo 7 Direttore dell’esecuzione del contratto	6
Articolo 8 Emissione impegno di spesa	6
Articolo 9 Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.....	6
Articolo 10 Certificazioni e certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione.....	7
Articolo 11 Verifica di conformità	7
Articolo 12 Cauzione (art. 103 del d.lgs. 50/2016)	7
Articolo 13 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	8
Articolo 14 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva (art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016).....	8
Articolo 15 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Articolo 16 Obblighi in materia di sicurezza.....	9
Articolo 17 Obblighi del rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01	9
Articolo 18 Fatturazione e pagamenti.....	9
Articolo 19 Penalità	10
Articolo 20 Risoluzione.	10
Articolo 21 Recesso	12
Articolo 22 Controversie	12
SEZIONE III - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA	12
Articolo 23 Aggiudicazione della fornitura	12
Articolo 24 Vincoli del presente appalto	12

SEZIONE I – DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura franco magazzino di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura grossa per il disgelo da impiegarsi ai fini della manutenzione della rete stradale di proprietà della Città Metropolitana di Genova per il triennio 2021-2023.

Articolo 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo per il triennio 2021/2023 è stimato presuntivamente in € 401.635,00, oneri fiscali esclusi. Il prezzo unitario della fornitura di cui al successivo art. 4 è stimato in €/t 65,00, oneri fiscali esclusi.

L'amministrazione potrà chiedere al fornitore, nel corso dell'esecuzione del contratto, una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo d'aggiudicazione che il fornitore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo totale di cui sopra si riferisce all'importo massimo della fornitura, nel periodo di vigenza contrattuale. I corrispettivi in fase di esecuzione contrattuale saranno determinati applicando il costo unitario di cui sopra, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, in relazione ai quantitativi oggetto delle singole richieste di forniture.

I costi della manodopera sono stati stimati in un importo corrispondente inferiori al 50% del valore stimato dell'importo massimo stimato a base di gara e risultano essere pari ad € 26.186,60; mentre gli oneri relativi alla sicurezza di natura interferenziale, sono pari a zero, in quanto non sono stati stimati rischi di tale natura per la fornitura del materiale in oggetto.

Articolo 3

Durata della fornitura

L'appalto avrà inizio alla data di stipulazione del relativo contratto e durerà fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 4

Quantità, qualità e controlli della fornitura

Il quantitativo presunto della fornitura oggetto dell'appalto è stimato in Tonnellate 6.179,00, sulla base del costo unitario ribassabile posto a base di gara.

La definizione qualitativa dei materiali dovrà contenere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) cloruro di sodio granulare grosso da 0-10 mm;
- b) tipo asciutto, senza umidità, con anti ammassante/antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio;
- c) assenza di alterazioni che possano pregiudicare il consueto uso, anche immediato;
- d) caratteristiche chimiche (valori sul secco)

NaCl: non inferiori al 97% del prodotto già sofisticato

Parti insolubili massimo 1%

Antimpaccante 60ppm

Altri componenti massimo 1%

- e) caratteristiche fisiche

Umidità non superiore al 5%

Valore pH 7

Peso specifico 1,15 – 1,25 1/kg

Solubilità minimo 350 gr/litro a 0° C

f) caratteristiche granulometriche

FASCE GRANULOMETRICHE	VALORI NORMALI %	OSCILLAZIONE %
Superiore a 10 mm	0	0-2
Da 10 a 5 mm	22	10-37
Da 5 a 3,15 mm	28	20-40
Da 3,15 a 2,5 mm	8	6-10
Da 2,5 a 1 mm	32	20-50
Inferiore a 1 mm	10	4-18

Trimestralmente il Fornitore dovrà produrre idonea certificazione di prova e collaudo sui materiali forniti conformemente a quanto disposto dalle leggi e normative vigenti, a proprio carico e a proprie spese.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare ulteriori controlli di prova e collaudo sui materiali forniti i cui costi rimarranno a carico della stessa.

Articolo 5

Ordinativi e consegne

Gli ordinativi dovranno essere emessi in forma scritta dalla Direzione Territorio e Mobilità ed inviati a mezzo P.E.C. al fornitore, fatti salvi i casi di particolare urgenza, nei quali l'ordine è disposto telefonicamente e successivamente confermato in forma scritta, con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo.

I singoli ordinativi sono emessi orientativamente per un quantitativo di circa trentatré (33) tonnellate, salvo diversa indicazione, e contengono l'indicazione dei magazzini e dei depositi di consegna, il nominativo dei dipendenti individuati per il ritiro della fornitura ed il numero dell'impegno di spesa che deve essere indicato sulla documentazione di consegna e sulle fatture.

Le consegne del materiale dovranno essere effettuate in maniera frazionata e secondo le necessità, sino alla data di scadenza del contratto e comunque sino al raggiungimento del corrispettivo contrattuale, per quantità franco magazzino, così come indicato negli ordinativi emessi dalla Direzione Territorio e Mobilità.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, durante l'orario d'ufficio (9.00-17.00) nei giorni feriali, sabato incluso, oppure al di fuori di tale orario su richiesta dell'Ufficio, sia per necessità contingenti che per particolari problemi di viabilità, previo preavviso al Responsabile del procedimento al Direttore dell'esecuzione del contratto, se individuato, per le eventuali opportune verifiche che l'Amministrazione aggiudicatrice riterrà opportuno effettuare.

Il materiale di cui all'oggetto dell'appalto deve essere consegnato presso i centri di manutenzione di seguito indicati o in altri eventualmente ad essi prossimi specificati, di volta in volta, sugli ordinativi in caso di mutate esigenze del committente:

1. Magazzino in Loc. Molino Gaggero – Campomorone SP 6 di Isoverde km 2+500;
2. Magazzino di Casella – Casella SP 226 – Variante Casella;
3. Magazzino di Rossiglione – SS 456 Località giro dell'Orso;
4. Magazzino di Sant'Olcese – SP 2 di Sant'Olcese km 6+000;
5. Magazzino in Loc. Laccio – Torriglia SP 62 km 3+300;
6. Magazzino di Vobbia SP 8;
7. Deposito di Bargagli SS 225 km 30+700;
8. Magazzino in Loc. Pannesi – Lumarzo – SP 19;
9. Magazzino in Loc. Ponte di Rovigno – Rovigno – SP 18 km 3+200;
10. Magazzino di Mezzanego – Loc. Borgonovo – SP 26 bis km 0+200;
11. Magazzino di Pian di Fieno – Ne – SP 26;
12. Magazzino di Sestri Levante – Via Sara;
13. Deposito di Pian di Fontana – Rezzoaglio – SS 654 km 94+600.

La Direzione Territorio e Mobilità potrà richiedere particolari forniture in deroga alle tempistiche di consegna indicate in premessa, senza che ciò comporti riconoscimenti di ulteriori compensi al fornitore, in ragione di circostanze inevitabili legate a necessità contingenti ed urgenti attinenti a particolari problemi di viabilità.

I Documenti di trasporto (DDT) delle consegne non dovranno riportare alcun tipo di correzione, pena la mancata accettazione del carico, e dovrà essere indicata come riferimento la data specificata sulla richiesta della fornitura.

I dipendenti, individuati di volta in volta per il ritiro del materiale alle condizioni indicate negli ordini scritti, dovranno essere avvertiti telefonicamente dell'arrivo dei carichi, con preavviso di almeno due (2) ore.

SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 6

Responsabile della ditta aggiudicataria

L'Aggiudicatario dovrà essere disponibile ad iniziare subito la fornitura ed a eseguirla anche in pendenza della stipulazione del contratto nel caso in cui la mancata esecuzione immediata determini un grave pregiudizio per l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Aggiudicatario s'impegna ad indicare alla Città Metropolitana di Genova il nominativo del soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio (9-17) nei giorni feriali, compreso il sabato (domenica e festività escluse). A tal fine l'aggiudicatario della fornitura deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica e p.e.c. del responsabile.

Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento della fornitura in modo conforme al presente Capitolato ed i suoi allegati, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti alla fornitura.

Articolo 7

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Città Metropolitana di Genova, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto. Assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Articolo 8

Emissione impegno di spesa

A seguito dell'affidamento definitivo, la Stazione Appaltante emetterà specifico impegno di spesa e verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 9

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Verrà redatto a seguito della firma del contratto, in doppio esemplare sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'aggiudicatario (Fornitore), verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che indicherà:

- l'importo massimo della fornitura, il cui ammontare effettivo, da corrispondere all'aggiudicatario, dipenderà dagli ordinativi effettivamente eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale e in applicazione del ribasso unico ed invariato proposto in sede di gara dall'aggiudicatario;
- l'atto Dirigenziale che autorizza la fornitura.

Articolo 10
corso di esecuzione

Certificazioni e certificato di verifica di conformità in

La conformità del materiale oggetto di fornitura deve essere dimostrata da analisi eseguite dal fornitore effettuate da laboratori accreditati e riconosciuti e dallo Stato Italiano. La relativa certificazione sarà richiesta nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi il materiale oggetto di fornitura per l'accertamento dei requisiti prescritti ed il controllo dell'esatta quantità del carico. I suddetti controlli verranno effettuati in conformità dell'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

Il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'atto dirigenziale che autorizza la fornitura, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto e gli ordinativi di fornitura a cui si riferisce, specificando:

- la quantità e le caratteristiche del materiale fornito;
- le date delle avvenute consegne degli ordinativi della fornitura;
- i siti di consegna (magazzini di cui all'art. 5);
- l'importo maturato, come corrispettivo dal Fornitore, in funzione degli ordinativi effettivamente eseguiti;
- la certificazione che gli ordinativi di fornitura siano stati realizzati ed eseguiti, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione, che avverrà nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla consegna, si procederà al pagamento delle fatture relative agli ordinativi di fornitura effettivamente svolti e così come risultanti dal certificato stesso, con le modalità di cui all'articolo 18 del presente Capitolato Speciale.

Eventuali oneri per la sostituzione della fornitura rifiutata perché non conforme all'ordinazione e al presente capitolato saranno comunque a carico del fornitore.

Articolo 11

Verifica di conformità

A seguito della ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto verrà rilasciato certificato di verifica di conformità o certificato di regolare fornitura finale, quando risulta che l'esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente potrà aver luogo lo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 12 del presente Capitolato Speciale.

Articolo 12

Cauzione (art. 103 d.lgs. 50/2016)

Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva può essere costituita con le modalità previste dall'art. 93 del d.lgs.50/2016.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ai sensi dell'art. 103 del d.lgs.50/2016.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale.

Parte della cauzione verrà escussa in caso di applicazione delle penali per mancato adempimento delle condizioni contrattuali attinenti alla fornitura dei beni oggetto della presente procedura.

Ogni qualvolta la cauzione venga ridotta per l'applicazione delle penali ai sensi di quanto sopra specificato, l'aggiudicatario è tenuto alla reintegrazione della stessa, pena la risoluzione del contratto per inadempimento, mediante atto unilaterale da parte della Città Metropolitana di Genova.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Città Metropolitana di Genova. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 avrà luogo il progressivo svincolo della cauzione di cui al presente articolo.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Articolo 13

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 14

Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva (art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016)

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte del Fornitore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 15

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario s'impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'aggiudicatario deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della prestazione di fornitura dei beni oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'art. 105 comma 2 del d.lgs.50/2016, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'aggiudicatario s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG della Città Metropolitana di Genova.

L'aggiudicatario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al Bando di Gara.

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 16

Obblighi in materia di sicurezza

L'aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 17

Obblighi del rispetto di quanto previsto dall'art. 53,

comma 16 ter, del D.lgs. 165/01

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo alla fornitura, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinate, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziabili in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 18

Fatturazione e pagamenti

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, il fornitore dovrà emettere fatture che siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013; tutte le informazioni utili ai fini della corretta predisposizione della fattura elettronica si potranno reperire sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

1. Denominazione Ente: **Città Metropolitana di Genova**
2. Codice Univoco Ufficio della Città Metropolitana di Genova: **UFGE40**;
3. Nome ufficio: **Direzione Amministrazione Servizio Servizi Finanziari**;
4. Indirizzo dell'ufficio: **P.le Mazzini 2 - 16122 Genova**
5. Codice fiscale: **80007350103**;
6. Partita IVA: **00949170104**;
7. Numero impegno ed anno: **Come indicato sull'atto di affidamento fornito al momento dell'ordinativo**;
8. Codice **CIG**;
9. Causale: **tipologia della fornitura**;

Nel caso in cui, le fatture pervenute non dovessero riportare i dati sopra richiesti, verranno automaticamente rifiutate e rispediti ai Servizi di interscambio.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split Payment), pertanto il bonifico di pagamento delle fatture verrà effettuato IVA esclusa.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio della fornitura, previa presentazione, con le modalità e alle condizioni previste dallo stesso comma 18 dell'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde pagamenti in acconto, conseguenti alle verifiche di conformità in corso di esecuzione relative alla presente fornitura, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, e il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità indicate nel contratto.

L'Amministrazione contraente svincola le ritenute sui pagamenti in acconto dopo l'approvazione del Certificato di verifica di conformità di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale, ove non siano emerse eventuali inadempienze presso l'INPS, INAIL e la Cassa edile territorialmente competente (se dovuta).

L'aggiudicatario s'impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Genova gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura che avverrà mediante trasmissione del buono d'ordine, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana di Genova non eseguirà i pagamenti, senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'aggiudicatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Città Metropolitana di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione previsto dall'art. 11 del presente Capitolato Speciale, esclusivamente mediante bonifico da parte della Tesoreria della Città Metropolitana di Genova su conto corrente bancario o postale.

Articolo 19

Penalità

La penale pecuniaria, in caso di inosservanza del termine di consegna di ciascun ordine scritto, è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto dell'intero ordine relativo, per ogni giorno di ritardo, calcolato quale differenza tra il giorno del completamento effettivo della consegna dell'ordinativo e il quindicesimo giorno dalla data dell'ordinativo stesso.

Ai fini dell'applicazione di tale penalità sarà considerata come non avvenuta la consegna della merce che sia stata rifiutata perché non conforme all'ordinazione e al presente capitolato.

Il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del D.L. n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del D.L. n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 20

Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice civile, la Città Metropolitana di Genova ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso Codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente Capitolato Speciale, nelle seguenti ipotesi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui

all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.lgs. 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

e) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

f) nel caso in cui il prodotto fornito risultasse, a seguito di controlli effettuati con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, non conforme;

g) nel caso non vengano rispettate le condizioni previste dal precedente art. 5 del presente Capitolato Speciale.

La Città Metropolitana di Genova ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016, cioè qualora durante il periodo di efficacia del contratto:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Inoltre, si configurano quali cause di risoluzione del contratto di diritto e con effetto immediato a seguito della comunicazione della Città Metropolitana di Genova a mezzo p.e.c. di volersi avvalere della clausola risolutiva:

- Mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- Cessione del contratto;
- Applicazione di penali complessivamente nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, fermo restando il pagamento delle penali stesse;
- Violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.;
- Omissione della comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG della Città Metropolitana di Genova degli inadempimenti agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte del subcontraente o del subfornitore;
- Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni economiche relative all'atto (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Città Metropolitana di Genova, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica all'aggiudicatario gli estremi degli inadempimenti rilevati assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le attività secondo le modalità concordate.

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Pagina 12 di 12

Qualora l'aggiudicatario non rispetti il termine sopra indicato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio della Città Metropolitana di Genova, accoglibili, è facoltà della Città Metropolitana di Genova stessa risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicatario.

Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 21

Recesso

La Città Metropolitana di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

L'Ente della Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 1 L. 135 del 7 agosto 2012 ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 22

Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla presente procedura o al successivo contratto saranno di competenza del foro di Genova.

Per quanto non specificatamente disposto dal presente Capitolato Speciale e per ogni effetto del contratto, si intendono qui richiamate tutte le leggi e disposizioni regolamentari in materia di forniture e pubbliche gare.

SEZIONE III - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 23

Aggiudicazione della fornitura

Un solo operatore economico potrà aggiudicarsi la fornitura oggetto dell'appalto, che sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del d.lgs. 50/2016.

Tale fornitura sarà aggiudicata all'operatore che presenterà il maggior ribasso unico da applicare al costo unitario di cui all'art. 2 del presente Capitolato Speciale.

Articolo 24

Vincoli del presente appalto

Le indicazioni di cui al presente Capitolato Speciale, non costituiscono alcun vincolo per l'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova, mentre la presentazione dell'offerta comporterà la piena ed integrale accettazione da parte dell'offerente di tutto quanto richiamato nel presente Capitolato Speciale.